

Il Sindaco del Comune di Carrara ha evidentemente confuso il concetto di sosta con il comportamento di chi usufruisce degli impianti di smaltimento igienico-sanitari e inespugnabilmente ha dedotto lo smaltimento delle acque chiare e luride e dei residui organici dalla circostanza che una autocaravan o un caravan si trovino in sosta.

Inoltre il richiamo all'articolo 7, comma 1, lettera h), come specificato anche da codesto Ministero nella direttiva prot. 0031543, datata 2 aprile 2007, non può costituire la base per limitare la circolazione stradale (circolazione e sosta) ma piuttosto costituisce un'opportunità di sviluppo per l'accoglienza del turismo itinerante.

- Con l'**ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008** il Sindaco del Comune di Carrara limita la sosta di caravan e autocaravan "Considerato che istituendo spazi riservati alla sosta di caravan è necessario garantire una rotazione ai turisti in transito lungo il litorale...". In relazione a tale motivazione, la limitazione contenuta nell'ordinanza costituisce vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta. Invero se la necessità è quella di garantire una rotazione, è auspicabile attivare una sosta limitata nel tempo, in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire degli stalli di sosta.
- Con l'**ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008** il Sindaco del Comune di Carrara limita la sosta alle autocaravan e alle caravan "preso atto che l'art. 136 del D.lgs n. 42 del 22/01/2004 tutela le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze" e "considerato che il piano di indirizzo della Regione Toscana del 04/12/2006 nell'Allegato n. 3 richiamando il D.M. del 03/02/1969 identifica la zona di Marina di Carrara quale area vincolata da notevole interesse pubblico". A tal proposito si rileva che nell'ordinanza limitativa della circolazione nei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (articolo 7, comma 1, lett. b) Codice della Strada), si dovrà evincere la reale e necessaria opportunità di emanare tale provvedimento in conseguenza del risultato di un'attività istruttoria di analisi dello stato dei luoghi. Pertanto in mancanza di tale attività, si ravvisa un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Inoltre il potere di emissione di un'ordinanza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b) del Codice della Strada, deve conformarsi alle direttive impartite dal Ministro dei Trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dei Beni culturali ed ambientali. Pertanto si rende necessario evincere dal testo di tali ordinanze la conformità alle direttive del Ministro dei Trasporti nonché la sussistenza dei pareri dei Ministri citati, per le rispettive competenze. Pertanto **non conforme a legge è l'ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) senza che vi sia conformità alle direttive del Ministro dei Trasporti e in mancanza dei pareri dei Ministri citati per le rispettive competenze.**
- Con l'**ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008** il Sindaco del Comune di Carrara limita la sosta a caravan e autocaravan "rilevato che (...) tali zone costituiscono punti di vista particolarmente indicati per godere delle bellezze naturali sia della costa di Marina di Carrara che delle Alpi Apuane e che la concentrazione di numerosi veicoli di altezza superiore a 2 metri potrebbe costituire un limite al godimento delle bellezze panoramiche marine e montane". Trattasi di **motivazioni del tutto generiche e sommarie, che manifestano un assoluto difetto di istruttoria.** Nell'ordinanza vengono citati genericamente termini quali "concentrazione di numerosi veicoli di altezza superiore a 2 metri" senza distinguere se gli stessi siano in sosta o in transito. **Pertanto non è chiaro come l'altezza superiore a 2 metri di un veicolo possa**

ostacolare la visibilità delle bellezze marine e montane quando la visibilità delle stesse viene impedita, a fortiori, da costruzioni di altezza ben superiore quali edifici e strutture balneari.

- Con l'**ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008** il Sindaco del Comune di Carrara si riferisce a "frequenti e massicce presenze di autocaravan e caravan, costituite anche da intere carovane e da altre precarie installazioni quali tendaggi ed altro". **Senza alcuna ragione logica riscontrabile, l'ordinanza in questione assimila le caravan e le autocaravan a "precarie installazioni quali tendaggi ed altro".** Vale ricordare che **le autocaravan sono autoveicoli** ai sensi dell'articolo 54, comma 1 lett. m) del Codice della Strada mentre **le caravan sono rimorchi** ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lett. e) del Codice della strada, pertanto la suddetta equiparazione si rivela del tutto inappropriata. **Privo di logicità** è inoltre il riferimento alla necessità di "regolare tale afflusso senza negare la possibilità di sostare ad un numero ragionevole di tali veicoli, impedendo comunque la attività di campeggio". Come chiaramente indicato nell'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada e ribadito da codesto Ministero con direttiva prot. 0031543 del 2 aprile 2007, la sosta delle autocaravan, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.
- Con l'**ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008** il Sindaco del Comune di Carrara richiama non meglio precisate "richieste e comunicazioni presentate dalle associazioni di camperisti" **senza che sia possibile individuare l'identità di tali associazioni e quali istanze avrebbero presentato.**
- Con l'**ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008** il Sindaco del Comune di Carrara considera l'opportunità di determinare aree riservate alla sola sosta temporanea di caravan e autocaravan, "salvaguardando le bellezze panoramiche, la pulizia e il decoro delle aree che circondano gli abitati ed in particolare quelle zone che, per ormai consolidata abitudine, sono oggetto di atteggiamenti che creano degrado, pericoli igienici e di sicurezza per i cittadini...", richiamando **problematiche inerenti la pulizia, il decoro, il degrado e i pericoli igienici e di sicurezza che nulla hanno a che vedere con la circolazione delle caravan e autocaravan.** L'ordinanza richiama gli articoli 6 e 7 del codice della Strada che prevedono la possibilità per i Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada di competenza o tratto di essa o per determinate categorie di utenti ed in particolare la possibilità di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Tali norme deputate a tutelare la circolazione stradale non sono applicabili per perseguire le affermate finalità di salvaguardia del decoro, dell'igiene e della sicurezza per i cittadini, ossia per interessi pubblici diversi, eventualmente tutelabili attraverso strumenti normativi diversi. Pertanto costituisce vizio di **eccesso di potere per sviamento l'utilizzo delle norme del Codice della Strada per perseguire un fine pubblico diverso da quello tipico individuato dalla norma utilizzata.**
- Con l'**ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008** il Sindaco del Comune di Carrara riferendosi al "parere del personale di Polizia Municipale" costituisce una motivazione per relationem e tuttavia **non viene indicato né reso disponibile l'atto che si richiama.**
- Con l'**ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008** il Sindaco del Comune di Carrara nell'intero testo dell'ordinanza in esame, dal generico termine "veicoli" passa ai termini "autocaravan" (autoveicolo) e caravan (rimorchi), **violando i ripetuti inviti, circolari, atti che dagli anni ottanta i Ministri**